

Regolamento uso marchio e sigla OTIA

del Consiglio dell'Ordine

del 22 novembre 2022

Il Consiglio dell'Ordine

visto l'art. 15 cpv. 3 lett. d LEPIA e visti gli artt. 11 e 14 Statuti OTIA

decreta:

Art. 1. Statuto legale marchio e sigla OTIA

Il Consiglio dell'Ordine ha depositato presso l'Istituto svizzero della proprietà intellettuale il marchio e la scritta (sigla) OTIA, ottenendo in data 8 ottobre 2013 la protezione legale del marchio OTIA e in data 20 maggio 2014 la protezione legale della sigla OTIA per un periodo di 10 anni, conformemente all'art. 10 della Legge federale sulla protezione dei marchi (LPM; RS 232.11). La validità della protezione del marchio OTIA è stata rinnovata per ulteriori 10 anni.

Art. 2. Scopo

¹ Il presente regolamento sul marchio e la sigla OTIA (RUMS) ha lo scopo di definire i diritti d'uso del marchio e della sigla OTIA, in particolare da parte dei titolari di un'autorizzazione OTIA e di terze persone.

² Laddove il presente regolamento non definisce in modo esplicito un diritto d'uso del marchio e della sigla OTIA, essi non possono essere in nessun caso utilizzati, senza un accordo scritto e preliminare da parte del Consiglio dell'Ordine.

Art. 3. Il marchio e la sigla OTIA

¹ OTIA ha protetto il seguente marchio:

OTIA

Ordine ingegneri e architetti
del Cantone Ticino

² Protetta è pure la sequenza di lettere O, T, I e A (sigla OTIA), indipendentemente dal carattere (font) utilizzato per rappresentare le lettere O, T, I e A e dai relativi colore e grandezza.

Art. 4. Uso del marchio e della sigla OTIA da parte del Segretariato OTIA

¹ Il Segretariato OTIA ha il diritto di utilizzare la sigla e il marchio OTIA per svolgere le attività di segretariato.

² Il Segretariato OTIA non ha il diritto di trasmettere a terzi il marchio OTIA, in qualsivoglia forma, senza il consenso del Presidente OTIA o di due altri membri del Consiglio dell'Ordine.

Art. 5. Uso del marchio da parte di persone con autorizzazione OTIA

¹ Le persone in possesso di un'autorizzazione OTIA permanente hanno il diritto di utilizzare il marchio OTIA unicamente per il proprio sito web.

² Le persone in possesso di un'autorizzazione OTIA temporanea non hanno il diritto di utilizzare il marchio OTIA.

Art. 6. Uso del marchio OTIA da parte di una persona giuridica, società di persone o ditta individuale

¹ Le persone giuridiche, società di persone e ditte individuali hanno il diritto di utilizzare il marchio OTIA unicamente per il proprio sito web e se almeno uno dei suoi titolari o membri dirigenti è in possesso di un'autorizzazione OTIA permanente e partecipa effettivamente alla gestione dell'attività societaria, ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LEPIA.

² Se uno dei suoi titolari o membri dirigenti è in possesso di un'autorizzazione OTIA temporanea, la persona giuridica, società di persone e ditta individuale non ha il diritto di utilizzare il marchio OTIA.

Art. 7. Uso della sigla OTIA da parte di persone con autorizzazione OTIA

¹ Le persone in possesso di un'autorizzazione OTIA, permanente o temporanea, hanno il diritto di utilizzare la sigla OTIA nell'ambito delle proprie attività in relazione con il proprio campo professionale.

² L'uso della sigla OTIA è consentito unicamente in relazione al nome/cognome della persona in possesso dell'autorizzazione OTIA, giusta l'art. 3 cpv. 4 LEPIA.

³ Il genere e la grandezza del carattere e il colore usati per la sigla OTIA possono essere scelti liberamente della persona in possesso dell'autorizzazione OTIA.

⁴ Per l'uso della sigla OTIA, essa è da indicare accanto alla sigla del diploma del titolare dell'autorizzazione OTIA, ad esempio *Arch. XY Dipl. Arch. ETH / OTIA / SIA / REG A, Ing. XY Dipl. Ing. BSc - OTIA - REG B* o *Sig. XY Maestro diplomato / OTIA / SIA / REG A*.

Art. 8. Uso del marchio e della sigla OTIA nell'ambito delle iniziative OTIA_insieme

¹ Le persone in possesso di un'autorizzazione OTIA hanno il diritto di utilizzare il marchio e la sigla OTIA nell'ambito del progetto OTIA_insieme, segnatamente su documenti del progetto OTIA_insieme (lettere, rapporti, e-mail) e sul proprio sito OTIA nella parte riservata al progetto OTIA_insieme.

² L'uso del marchio e della sigla OTIA nell'ambito delle iniziative OTIA_insieme è regolato da specifica convenzione.

Art. 9. Uso del marchio e della sigla OTIA da parte di persone non iscritte all'Albo OTIA

¹ Le persone non iscritte all'Albo OTIA, non hanno il diritto di utilizzare il marchio OTIA, salvo esplicito accordo scritto e preliminare da parte del Consiglio dell'Ordine.

² Le persone non iscritte all'Albo OTIA, segnatamente i media, hanno il diritto di utilizzare la sigla OTIA, unicamente nel rispetto dei diritti della personalità di OTIA e dei professionisti titolari di un'autorizzazione OTIA.

Art. 10. Uso del marchio OTIA e della sigla OTIA tramite specifica convenzione

¹ L'uso del marchio e della sigla OTIA può essere concesso dal Consiglio dell'Ordine per scopi particolari e tramite specifica convenzione, in particolare per progetti di natura culturale o di formazione continua in relazione con gli ambiti professionali regolati dalla LEPIA.

² La specifica convenzione deve precisare lo scopo del progetto e gli obiettivi e le modalità d'uso del marchio e della sigla OTIA, la durata dell'uso e, per quanto riguarda il marchio OTIA, la grandezza, il colore e la collocazione del marchio nei documenti generati.

Art. 11. Sanzioni

Valgono le disposizioni della Legge federale sulla protezione dei marchi (LPM; RS 232.11) e della Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI; RS 241).


Art. 12. Entrata in vigore

¹ Il Regolamento del 7 agosto 2014, in vigore dal 15 agosto 2014 è abrogato.

² Il presente Regolamento RUMS è stato approvato dal Consiglio dell'Ordine il 10 marzo 2023 ed entra in vigore il 1° giugno 2023.

Per il Consiglio dell'Ordine

Ing. Stefano Bernasconi
Presidente OTIA



Arch. Christian Rivola
Vice-Presidente OTIA

